

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 059/CGF

(2012/2013)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 302/CGF – RIUNIONE DEL 22 GIUGNO 2012**

I° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO HELLAS VERONA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITÀ IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETÀ NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 31 LUGLIO 2012 INFLITTA AL SIG. MARTINELLI GIOVANNI SEGUITO GARA ALBINOLEFFE/HELLAS VERONA DEL 14.5.2012 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 116 del 15.5.2012)

All'esito dell'esame degli atti relativi all'incontro Albinoleffe/Hellas Verona, disputato in data 14.5.2012 e valevole per il Campionato di Serie B, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al signor Giovanni Martinelli la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società nell'ambito federale a tutto il 31.7.2012, per aver, al termine della gara e nei locali degli spogliatoi, rivolto agli Ufficiali di gara locuzioni gravemente irrispettose ed addebiti di incapacità, nonché per aver colpito ripetutamente e danneggiato gli infissi dei locali.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestiva impugnazione la società Hellas Verona F.C., la quale lamenta la presunta vessatorietà della sanzione comminata, sostenendo che il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto conto della presenza di circostanze attenuanti, quali l'assenza di precedenti sanzioni a carico del signor Martinelli, l'immediato invio alla terna arbitrale di una lettera di scuse da parte di quest'ultimo, le serie condizioni di salute dello stesso signor Martinelli e la costante attività della società medesima finalizzate a sensibilizzare la propria tifoseria ed a condannare ogni condotta antisportiva..

Alla riunione di questa Corte di Giustizia Federale, tenutasi in data 22.6.2012, è presente l'Avv. Stefano Fanini, il quale si riporta alle difese ed alle conclusioni rassegnate nel ricorso.

La Corte, esaminati gli atti e rilevato il carattere irrispettoso delle espressioni pronunciate dal signor Martinelli, nonché il comportamento gravemente scomposto tenuto da quest'ultimo, ritiene che la sanzione comminata debba essere ritenuta congrua.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'Hellas F.C. Verona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Dr. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Dr. Francesco Cerini – Componenti;
Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

2) RICORSO A.S.G. NOCERINA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA SEGUITO GARA PESCARA/NOCERINA DEL 26.5.2012 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B – COM. UFF. N. 121 DEL 27.5.2012)

La società A.S.G Nocerina S.r.l. ha proposto reclamo avverso il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B pubblicato sul Com. Uff. n. 121 del 27.5.2012, con il quale è stata comminata la sanzione dell'ammenda di €10.000,00 a seguito della gara Pescara/Nocerina del 27.5.2012 *"per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore avversario numerosissimi bengala e fumogeni; recidiva specifica; entità della sanzione attenuata ex art. 14 – comma 5, in relazione all'art. 13- comma 1- lett. a) e b) e comma 2, C.G.S., per avere la società concretamente operato con le forze dell'ordine ai fini di preventivi e di vigilanza"*.

Questa Corte di Giustizia Federale, esaminato il ricorso in oggetto nel quale si chiede l'annullamento ovvero la riduzione della sanzione applicata considerata eccessiva e sproporzionata, ritenuta sussistente la recidiva specifica, rigetta il ricorso in esame, ritenendo la sanzione applicata dal Giudice Sportivo congrua rispetto alla gravità, alla portata e al ripetersi dei fatti avvenuti.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S.G. Nocerina s.r.l. di Nocera Inferiore (Salerno). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 1° ottobre 2012

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete